

I.I.S.S. EINAUDI CHIODO
VADEMECUM INFORMATIVO PASSAGGI (ATTRAVERSO COLLOQUIO),
ESAMI INTEGRATIVI, IDONEITA', ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI
ESTERNI ALL'ESAME DI STATO.
(O.M. n.90 del 21.05.2001 art.24)

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, provenienti da un altro istituto scolastico di diverso indirizzo o cambiare indirizzo all'interno dell'I.I.I.S. “ Einaudi Chiodo”, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro è disciplinato dalla normativa in vigore che prevede **TRE** distinti strumenti, utilizzabili in situazioni differenti: **il colloquio, gli esami integrativi e gli esami di idoneità:**

A. Il colloquio (c.d. passerella)

Gli alunni promossi al termine del primo anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore, che chiedono di essere iscritti **alla seconda classe** di altro indirizzo di studi, a norma dell'art. 5 del DPR n. 323/1999 (Regolamento sull'obbligo d'istruzione), non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del DLgs n.297/1994 ma “un **colloquio** presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo”.

Nel caso di questi allievi **che si trovano all'interno dell'obbligo di istruzione** (fino a 16 anni) essi **proseguono** anche dopo il colloquio e a prescindere dall'esito, la frequenza nella nuova classe, dai cui docenti saranno valutati alla fine dell'anno scolastico secondo la normativa vigente accompagnati da interventi didattici di recupero durante l'anno scolastico.

B. Gli esami integrativi

Permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano **le materie, o parti di materie**, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati

Nel caso di allievi che non si trovano più all'interno dell'obbligo di istruzione, (dopo i 16 anni) è prevista, dopo l'effettuazione dell'esame integrativo, la non **ammissione alla nuova classe** nel caso lo studente non abbia riportato una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline oggetto d'esame.

C. Gli esami di idoneità

Si sostengono per accedere ad una o più classi successive a quella per cui si possiede il titolo di ammissione (c.d. salto) riguardano **i programmi integrali** delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira (c.d. salto). Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum)

Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie.

Più specificatamente:

1) Passaggi nel 1° anno

- Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano ri-orientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi possono chiedere ed ottenere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, senza alcun vincolo, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe. Lo stesso vale per gli alunni interni che intendono cambiare corso.

2) Passaggi al 2° anno (passerella)

- Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della scuola secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un differente corso di studi devono presentare apposita domanda, di norma prima dell'inizio dell'anno scolastico.
- Essi sostengono prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994, che consistono in una di valutazione attraverso verifica scritta, pratico e/o orale, sostenuto davanti ad un docente della materia e ad un altro docente di materia affine **individuati dal dirigente scolastico** diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi relativi alle materie non seguite nell'indirizzo di provenienza nel corso del primo anno, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. I programmi sono in ogni caso quelli del corso dell'indirizzo di studio richiesto e debbono essere consegnati a cura della segreteria allo studente facendone firmare per ricevuta una copia.

Presentazione della domanda e procedura:

Gli alunni che desiderano essere ammessi al secondo anno di un corso di studi dell'I.I.S.S “ Einaudi Chiodo” devono presentare apposita domanda al Dirigente Scolastico entro il **15 luglio**, allegando il nulla osta della scuola di provenienza e copia della pagella della classe prima o analogo documento valutativo. (es. stampa dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico). Le domande verranno valutate dalla Commissione Debiti Crediti di Istituto, previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.

Nel caso la verifica sia positiva, il Dirigente Scolastico (o suo delegato, quale preferibilmente il Coordinatore della classe di destinazione) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà e sulle quali verterà il colloquio, del quale sarà redatto verbale, il cui risultato sarà comunicato alla famiglia.

- Nel caso in cui il passaggio avvenga **durante il 2° anno** e quindi le richieste, di cui all'art. 3, vengano presentate dopo l'inizio delle lezioni ma entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del primo periodo dell'anno scolastico della scuola di appartenenza, valgono le stesse disposizioni di cui al paragrafo precedente; in questo caso però la valutazione attraverso verifica scritta, pratico e/o orale

sarà effettuato dal docente della materia di cui è prevista l'integrazione nel corso delle lezioni. Per procedere all'accettazione della domanda occorre che lo studente presenti oltre alla pagella della classe prima, un documento della scuola di provenienza attestante i voti conseguiti nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe seconda o i risultati dello scrutinio del primo periodo. In questo caso i programmi saranno quelli del corso in cui lo studente è stato inserito. Non è consentito il passaggio tra diversi indirizzi trascorso il termine sopra indicato.

3) - Iscrizione al 3° anno (o al 2° anno, superata l'età dell'obbligo scolastico) – ESAMI INTEGRATIVI

Definizione: sono esami che permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte sulle materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Gli alunni **che non hanno conseguito** la promozione o l'idoneità alla classe successiva, possono sostenere l'esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Presentazione delle domande e procedura:

Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente Scolastico **entro il 15 luglio** di ogni anno scolastico, **allegando il nulla osta della scuola di provenienza e apposita documentazione riguardo ai piani di studio** seguiti nell'Istituto di provenienza nonché **copia delle pagelle** degli anni precedenti o analogo documento valutativo (es stampa dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).

Il Dirigente nomina la Commissione d'Esame costituita in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio, ovvero, in linea di massima, **dai docenti della classe cui il candidato aspira e da docenti della classe immediatamente inferiore**, in modo appunto da rappresentare tutte le materie coinvolte. Contestualmente delega se necessario il docente (di regola il Coordinatore della classe di destinazione) a presiedere in sua vece lo scrutinio.

Sessione di esame: la sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. Del calendario si dà avviso tramite il sito istituzionale.

I candidati sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, di fronte alla sotto-commissione per gli esami integrativi, come sopra costituita; tutte le prove d'esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione, esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione, presieduta dal coordinatore o da altro docente precedentemente delegato dal Dirigente, effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Lo scrutinio si terrà alla presenza della Commissione **al completo**, ovvero presenti tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, integrato come sopra specificato; gli stessi in tale occasione provvederanno altresì all'attribuzione del credito scolastico.

Il credito viene ricalcolato utilizzando la tabella annessa al D.lgs 62/2017 , ricalcolando la media e tenendo conto delle discipline oggetto di esame, i voti delle quali verranno valutati in sostituzione di quelli delle materie non facenti più parte dell'indirizzo prescelto.

Rinuncia: la rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove, coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari, coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.

ESITO: Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha riportato voto **non inferiore a sei decimi** in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.

Quindi per questi alunni - che non si trovano più all'interno dell'obbligo di istruzione - è prevista, dopo l'effettuazione dell'esame integrativo, la non ammissione alla nuova classe.

L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini, riportando il nome e cognome del candidato con la dicitura **“ammesso”**, in caso di superamento dell'esame e di accesso alla classe richiesta, e **“non ammesso”** in caso di mancato superamento dell'esame per l'accesso alla classe richiesta.

4) Esami di idoneità

Riferimenti normativi O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 18-19-21 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.L.vo n. 297/1994 Artt.192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352).

Definizione: l'*idoneità* è il riconoscimento del conseguimento di uno specifico livello nel percorso di istruzione pubblica; l'esame di idoneità dà la possibilità per l'alunno **di accedere alla classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione (avanzamento di un anno scolastico)**, ovvero per avanzare di più anni scolastici nel medesimo indirizzo di studio rispetto alla carriera pregressa già abbandonata; o anche per reinserirsi in un diverso indirizzo scolastico (sempre con il contestuale recupero di anni scolastici perduti).

CHI PUO' SOSTENERE GLI ESAMI DI IDONEITA':

- alunni che hanno usufruito di “educazione parentale” e vogliono rientrare nel sistema pubblico ovvero debbano convalidare la classe frequentata privatamente ovvero la conclusione dell'obbligo scolastico;

- studenti “interni” che vogliono recuperare un anno perduto nella propria carriera scolastica (“salto di classe” nel medesimo indirizzo e corso);
- studenti “esterni” che vogliono cambiare indirizzo di studi ovvero recuperare anni precedentemente perduti (in qualsiasi indirizzo o corso);

In tutti i casi l’accesso alla classe prescelta è possibile solo se tra la fine della scuola secondaria di primo grado e tale classe è trascorso un numero di anni corrispondenti al percorso ordinario, cioè, in altre parole, è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

La limitazione precedente non si applica a studenti che hanno compiuto 18 anni entro il giorno di inizio degli esami di idoneità;

Sono considerati “esterni” gli studenti che si ritirano formalmente dalla frequenza scolastica entro il **15 marzo**;

Gli studenti che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Presentazione della domanda e procedura:

Gli esami di idoneità avvengono mediante domanda da presentare al Dirigente Scolastico della scuola interessata entro la data stabilita dall’istituzione scolastica, ad opera di una **commissione nominata dal dirigente e composta dai docenti della classe cui il candidato aspira**, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti **non può mai essere inferiore a tre, compreso il presidente**, che è il dirigente od un docente da lui delegato ed avviene tramite prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi integrali delle classi precedenti a quella alla quale aspirano.

Gli esami si svolgono in una unica sessione speciale dedicata esclusivamente agli esami di idoneità, collocata dopo la conclusione dell’anno scolastico o nel mese di settembre, tale sessione deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Prove d’esame:

- i candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale aspirano;
- i candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano **limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio della scuola di provenienza**;

Procedura: il Dirigente nomina la Commissione d’esame, ossia il consiglio della classe per la quale viene chiesta l’idoneità, (art. 198 comma 1 del Dlgs 297/1994), come di seguito meglio specificato, che,

alla luce della normativa vigente, provvede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricoli e all'individuazione delle discipline oggetto d'esame e della tipologia delle prove (scritta, orale, pratica). La segreteria alunni avrà cura di comunicare le deliberazioni adottate dalla Commissione, successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

Sessione d'esame : la sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni (solitamente nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo).

Allo svolgimento degli esami di idoneità provvede una commissione nominata dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 198 comma 1 del Dlgs 297/1994, che prevede quanto di seguito:

La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

La norma prescrive la presenza dei docenti della classe cui il candidato aspira: evidentemente intende tutti i docenti corrispondenti alle materie insegnate e che saranno oggetto di esame.

Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio. Di tutte le operazioni d'esame è redatto apposito verbale.

Non sono ammesse sessioni suppletive.

ESITO Supera gli esami il candidato che abbia conseguito in ciascuna delle materie oggetto di esame un voto non inferiore a sei decimi.

L'esame si conclude con giudizio di ammissione o non ammissione; i risultati finali vengono resi pubblici riportando il nome e cognome del candidato con la dicitura **“esito positivo”**, in caso di superamento dell'esame di idoneità e di accesso alla classe richiesta, ed **“esito negativo”** in caso di mancato superamento dell'esame per l'accesso alla classe richiesta.

Non sono previste ammissioni alle classi inferiori nel caso di idoneità che comprenda più classi; tale facoltà è concessa dalla vigente normativa nel solo caso degli esami di idoneità alla classe conclusiva (del primo ciclo -terza classe della scuola secondaria inferiore) e, per quanto ci riguarda, del secondo ciclo (quinta classe della scuola superiore).

5) Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale

- Agli esami integrativi o di idoneità alla quarta o alla quinta classe sono ammessi coloro che provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano.

- **Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.**

- Dall'anno scolastico 2014 -15, per effetto dell'entrata a regime del riordino degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.

6) Ammissione all'Istituto professionale:

Ai sensi dell'art. 21 OM n. 90/2001, i candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, **devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelli previsti all'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.**

Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa

7) Istruzione parentale

Gli eventuali allievi in obbligo scolastico con Istruzione Parentale dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire la regolare prosecuzione degli studi

8) Rientro studenti che hanno effettuato periodi studio all'estero

I periodi relativi a esperienze di studio compiute all'estero non vanno computati come periodi di assenza dalla frequenza scolastica. Lo studente che intende svolgere un'esperienza di studio all'estero deve prima aver saldato eventuali debiti dell'anno precedente, pertanto nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia verranno definite procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero.

Al rientro dello studente in Italia:

per la mobilità della durata di un intero anno scolastico lo/a studente/ssa consegnerà in segreteria copia e traduzioni dei seguenti documenti:

- certificato di frequenza della scuola straniera;
- materie svolte con relativi programmi;
- giudizi e valutazioni nelle singole discipline.

Entro la data prevista per l'inizio delle lezioni, il Consiglio di classe di provenienza dello studente che ha seguito un anno o un semestre di studi all'estero (nel caso in cui non sia stato possibile effettuare lo scrutinio finale in quanto lo studente era impegnato nel percorso di studio all'estero) si riunisce per prendere visione del contratto formativo, della documentazione rilasciata dalla scuola estera dove l'allievo ha frequentato l'anno scolastico o parte di esso. Nella stessa occasione viene effettuato un colloquio esplorativo che riguarderà solo gli argomenti essenziali per la prosecuzione del percorso di studi nell'anno successivo a quello in cui lo studente ha soggiornato all'estero. Sulla base del percorso di studi ivi effettuato, dei programmi svolti nelle singole materie e delle risultanze del colloquio il Consiglio di classe medesimo aggiorna il contratto formativo stipulato al momento della partenza, indica, al fine di favorire il reinserimento nella classe di appartenenza, gli interventi ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia e individua le materie e gli argomenti su cui verranno effettuate eventuali prove supplementari al fine di verificare il riallineamento delle competenze necessarie per affrontare il percorso di studio previsto. Al termine dell'accertamento il Consiglio di Classe formula una valutazione globale che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti e determina l'inserimento della valutazione dell'allievo in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Al fine dell'attribuzione del credito scolastico il consiglio di classe prenderà in considerazione il punteggio assegnato l'anno precedente (nel caso in cui lo studente abbia frequentato all'estero il quarto anno), i risultati conseguiti nella scuola estera e i crediti.

9) ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ALL'ESAME DI STATO

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico regionale di norma entro il 30 novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).

L'ufficio scolastico Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato.

A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:

- i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno;
- sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16-2-2010);
- l'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'[art. 4 della O.M. n.42 del 6-5-2011](#), come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

RICAPITOLANDO

ESAMI DI IDONEITÀ		
COSA FA IL CANDIDATO	COSA FA LA SCUOLA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I genitori o lo studente maggiorenne devono; <ul style="list-style-type: none"> • Presentare la domanda alla scuola entro la data stabilita dal Ministero nella circolare annuale sulle iscrizioni. • Consegnare i programmi svolti • Dichiarare i crediti formativi riguardanti esperienze di lavoro o altre certificazioni che 	- La commissione esaminatrice <ul style="list-style-type: none"> o Valuta la documentazione presentata dal candidato e dà indicazione delle materie o parti di esse su cui il candidato dovrà sostenere l'esame o Nomina un docente tutor al quale il candidato può fare riferimento. - La segreteria didattica	TESTO UNICO D.L.VO N. 297/94 artt. 192-

devono essere valutate
dalla Commissione.

- o Provvede a comunicare
tramite lettera raccomandata
quanto disposto dalla
Commissione
- o Consegna i programmi
delle materie oggetto
di esame.

193

O.M. 90/2001 artt. 18•19

ESAMI INTEGRATIVI		
COSA FA IL CANDIDATO	COSA FA LA SCUOLA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p>I genitori o lo studente Maggiorene devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentare la domanda alla segreteria Didattica della scuola ,con allegati le pagelle ed i programmi delle discipline svolte nella scuola di provenienza. • Effettuare un versamento di € 12.09 sul conto corrente 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate (causale esami integrativi) e presentare l’attestazione dell’avvenuto pagamento <p>SI RICORDA CHE Lo studente deve avere la promozione nella scuola di provenienza (in caso di sospensione del giudizio, sarà ammesso con riserva) Non si può essere ammessi con debiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La commissione esaminatrice: <ul style="list-style-type: none"> • valuta la documentazione presentata dal candidato e dà indicazione delle materie o parti di esse su cui il candidato dovrà sostenere l’esame • Nomina un docente tutor al quale il candidato può fare riferimento. - La segreteria didattica <ul style="list-style-type: none"> • Provvede a comunicare tramite lettera raccomandata quanto disposto dalla Commissione • Consegna i programmi delle materie oggetto di esame. 	<p style="text-align: center;">TESTO UNICO</p> <p>D.L.VO N. 297/94 artt. 192–193 O.M. 90/2001 art. 24</p>